

STATUTO

ARCIPELAGO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CINISELLO BALSAMO MI VIA GRAN
SASSO 56

Numero REA: MI - 1429846

Codice fiscale: 02347990968

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al N. 25020/12187 di rep.

STATUTO

TITOLO 1°

Costituzione, sede, durata, scopi

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa sociale, con sede in Cinisello Balsamo, denominata

"ARCIPELAGO Cooperativa sociale".

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta), ma potrà essere prorogata a norma di legge; essa non ha scopo di lucro.

La cooperativa "Arcipelago - Cooperativa Sociale" chiederà l'iscrizione alla prima sezione dell'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle Attività Produttive presso la Camera di Commercio e l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali nella sezione "A" nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi.

La "Arcipelago - Cooperativa sociale" è voluta e costituita dai soci e amici dell' "A.N.F.F.A.S. Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali".

Articolo 2

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa della società alla quale prestano la propria opera, la migliore gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e precisamente:

- promuovere e sviluppare attività educative, educativo-occupazionali, residenziali, terapeutiche, culturali, espressive, socializzanti, sportive, ricreative e turistiche, al fine di favorire, con particolare attenzione alle necessità di persone con carenze psico-fisiche, il pieno sviluppo della propria personalità tramite un uso intelligente del tempo libero;
- provvedere alla costituzione di idonei luoghi di ritrovo per offrire i servizi su elencati ai soci, loro familiari e persone disabili.

Ferma restando la prevalenza del carattere mutualistico, le attività potranno essere svolte anche a beneficio di non soci. Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali essa potrà svolgere altre attività connesse a quelle sopra indicate e potrà compiere, nei limiti e secondo le modalità delle vigenti norme di legge, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La Cooperativa sociale è retta e disciplinata dai principi della mutualità e della democrazia, senza fini di lucro, ma a fine di solidarietà sociale.

Si propone di concorrere alla diffusione ed all'affermazione dei principi di collaborazione e cooperazione.

A tal fine aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, accettandone lo Statuto, tramite i suoi organi periferici nella cui giurisdizione ha la sede sociale.

TITOLO 2°

I Soci

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato; non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge.

Possono essere soci, oltre alle persone fisiche maggiorenni e che godono dei diritti civili, anche enti, associazioni e persone giuridiche.

Possono assumere la qualifica di soci operatori i soggetti che:

- sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- hanno interesse alla promozione e allo sviluppo delle attività che costituiscono l'oggetto sociale;
- intendono usufruire dei servizi e delle attività realizzate dalla Cooperativa.

I soci operatori sono tenuti a partecipare secondo le proprie capacità e disponibilità all'attività della Cooperativa. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società; ma non superiore al 10% (dieci per cento) di quello complessivo dei soci.

I soci persone fisiche che vogliono prestare la loro opera gratuitamente, sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci sotto la voce soci volontari, secondo il dettato della legge 381 dell'8 novembre 1991 Art. 2.

Articolo 4

Chi intende essere ammesso come socio operatore dovrà inoltre presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta con i seguenti dati:

- per le persone fisiche:
 - a) Cognome e Nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
 - b) Attività svolta ed eventuali qualifiche professionali;
 - c) Ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che dovrà essere non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
 - d) Versamento della tassa di ammissione, non restituibile;
 - e) Dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- per le persone giuridiche:
 - a) Denominazione o ragione sociale, sede, attività, codice fiscale;
 - b) Delibera di autorizzazione con indicazione della persona

- fisica designata a rappresentare l'Ente;
- c) Caratteristiche ed entità degli associati;
 - d) Quota che si propone di sottoscrivere, senza i limiti previsti per le persone fisiche;
 - e) Versamento della tassa di ammissione, non restituibile;
 - f) Copia dello Statuto dell'ente.

Sull'accoglimento della domanda decide entro sessanta giorni il Consiglio di Amministrazione, con obbligo, in caso di diniego di ammissione, di deliberazione motivata.

Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta.

Articolo 5

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) dissenziente o assente nei casi di cui all'art.15.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

Articolo 6

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione può dichiarare decaduto o escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) che in qualche modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) che svolge attività in contrasto con quelle della società;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'Art. 25 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la sua esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Il caso indicato alla lettera a) trova applicazione nei confronti dei soli soci cooperatori e volontari .

Articolo 7

Nel caso di decesso di un socio la Società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio e li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'Art. 2347 comma 2

e 3 del codice civile.

Articolo 8

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dal bilancio di esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dall'approvazione del bilancio di detto esercizio.

Il rimborso dovrà avvenire entro i sei mesi successivi.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci usciti, o agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO 3°

Patrimonio Sociale

Articolo 9

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno-virgola-sessantaquattro) conferite dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'Art.11;
- c) da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione, dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi, ed agli eredi dei soci defunti;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti, nonché da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art.4 legge 59/92;
- e) da qualunque contributo o liberalità pervenuta alla società;
- f) dai beni strumentali e dai beni immobili.

Articolo 10

Per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Le quote sociali non possono essere cedute a terzi esclusi il coniuge e i discendenti del socio previa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO 4°

Esercizio Sociale - Bilancio

Articolo 11

L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Gli avanzi netti di gestione risultanti al bilancio saranno così destinati:

- a) Non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, il 3% (tre per cento) deve essere corrisposto ai fondi mutualistici per lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge n.59 del 31 gennaio 1992 e successive eventuali norme modificative ed integrative.
- b) L'eventuale rimanenza potrà essere destinata a riserve straordinarie irripartibili o potrà essere destinata a fini mutualistici dall'Assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione quando ne sia delegato;
- c) le quote sociali effettivamente versate non potranno in nessun caso essere retribuite in misura superiore alla remunerazione dei prestiti sociali ragguagliato al loro ammontare. Tutte le riserve non sono ripartibili tra i soci né durante l'esistenza della società, né in caso di scioglimento; è altresì vietata la distribuzione di dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato.

Articolo 12

L'organo amministrativo che redige il prospetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- Erogazione diretta;
- Aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso. I soci potranno approvare un apposito regolamento, redatto dagli amministratori, volto a integrare i criteri di ripartizione dei ristorni e a disciplinarne le modalità.

TITOLO 5°

Organi Sociali

A) Assemblea

Articolo 13

L'Assemblea è convocata da Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni ovvero, nei casi previsti dalla legge, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la discussione e l'approvazione del bilancio.

Spetta inoltre all'Assemblea ordinaria:

- a) le elezioni degli Amministratori, dei probiviri e, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2543, dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale;

- b) la determinazione dell'eventuale compenso degli Amministratori e dei Sindaci a norma dei successivi articoli 18 e 22;
- c) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni;
- d) la delibera sull'eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- e) la trattazione di tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dalla legge e sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea, anche fuori dalla sede sociale, quante volte lo riterrà utile alla gestione.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea sarà trasmessa con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente indicati dai soci e risultanti dal libro dei soci.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che dovrà essere tenuta entro i 30 (trenta) giorni successivi.

Articolo 15

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti in Assemblea al momento della votazione.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento degli scopi sociali, sulla trasformazione del tipo e sulla funzione della Cooperativa oppure sul trasferimento della sede sociale in altra provincia del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalle Società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dei soci intervenuti all'Assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre i 40 (quaranta) giorni dalla data dell'Assemblea.

Sono comunque valide le Assemblee anche in mancanza dell'avviso di convocazione, quando sia presente o rappresentata la totalità dei soci e siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 16

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti del libro soci da almeno tre mesi.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei soci presenti e rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza assoluta.

Ciascun socio ha un voto solo, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci, purché non amministratori o sindaci, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane o dei suoi organi territoriali.

Articolo 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il Segretario può essere un non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

B) Consiglio di Amministrazione - Presidente

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 15 membri eletti tra i soci dell'Assemblea, che ne determina il numero.

Gli Amministratori restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

In qualunque momento possono essere revocati dall'Assemblea ai sensi dell'Art. 2383 del Codice Civile.

Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono della carica.

Eventuali compensi degli Amministratori debbono essere deliberati dall'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

I Consiglieri eleggono tra di loro un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente e/o un Consigliere Delegato; no-

minano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che Consiglieri ed eventuali Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le modalità delle valutazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il programma delle attività, il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo ed eventuali regolamenti che verranno posti all'approvazione dell'Assemblea.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della società ad altre Cooperative, a Consorzi di Cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa e ai soci.

Il Consiglio può stipulare convenzioni con gli Enti Locali per la gestione dei servizi prestati.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno più dei suoi membri.

Il Consiglio può nominare il Direttore e Comitati Tecnici anche tra estranei, stabilendo la composizione, le mansioni, i poteri ed eventualmente i compensi.

Articolo 21

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli può, con la sola sua firma, rilasciare liberatorie, quietanze ad Enti pubblici e privati e istituti di credito.

Può rilasciare procure per l'assistenza e la rappresentanza legale della Società davanti ad organi giurisdizionali ed

amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere delegato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere.

C) Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

Articolo 22

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico, da un revisore o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori di casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono esser iscritti nell'apposito registro.

Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia società per azioni.

TITOLO 6°

Disposizioni Generali e Finali

Articolo 23

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se sarà nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società nel rispetto delle norme sindacali e di legge.

Articolo 24

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la maggioranza stabilita nell'articolo 15, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve

essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Articolo 25

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale

Firmato:

ANTONIO MARIA CACOPARDI

ALESSANDRA ALABISO Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale ai sensi
dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (già art. 20
comma 3 DPR 445 2000) ad uso Registro Imprese.

Bollo *esente*